

Legge regionale 6 settembre 1988, n. 48.

Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6, relativa a «Istituzione e determinazione del rimborso delle spese sostenute dai consiglieri regionali per la partecipazione alle attività di istituto» e successive modificazioni e integrazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il rimborso delle spese di soggiorno, di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato, per i consiglieri regionali, nell'importo di L. 192.375.

2. Per il Presidente e i membri della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale, i membri dell'Ufficio di Presidenza, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, i presidenti delle commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali e i presidenti delle speciali commissioni, istituite rispettivamente ai sensi dell'articolo 21, terzo comma e dell'articolo 24 dello Statuto, e i presidenti dei gruppi consiliari, il rimborso di cui al comma 1 è determinato nello importo di L. 256.500.

Art. 2

1. L'indennità giornaliera di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita da una diaria giornaliera dell'importo di L. 38.475 che è liquidata con le modalità stabilite dal penultimo comma dell'articolo 1 della medesima legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

1. Le disposizioni recate dalla presente legge hanno effetto a decorrere dal mese successivo a quello della sua entrata in vigore.

Art. 4

1. Ai maggiori oneri derivanti all'applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio in corso in lire 70.600.000 per i membri del Consiglio e in L. 22.200.000 per i membri della Giunta fanno carico rispettivamente ai capitoli 10 e 2110 del bilancio della Regione - esercizio 1988 - che presentano la necessaria disponibilità.

2. Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio dei relativi esercizi.

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno

della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 settembre 1988

Bernini

Dal procedimento di formazione della legge regionale 6 settembre 1988, n. 48

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 14 luglio 1987 dove ha acquisito il n. 271 del registro dei progetti di legge su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla commissione consiliare 1^a in data 17 luglio 1987;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 23 luglio 1987, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Gianfranco Cremonese, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 luglio 1987, n. 3533;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 3 agosto 1987;
- Il Commissario del Governo, con nota 28 agosto 1987, n. 12516/22805, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica;
- La 1^a commissione consiliare ha completato il riesame del progetto di legge in data 20 luglio 1988 presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giorgio Sala, ha riesaminato e riapprovato a unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 luglio 1988, n. 3443;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 agosto 1988.

Nota alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 48

La legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6, nel testo modificato dalle leggi regionali 13 gennaio 1976, n. 1, art. 1 (Bur 16 gennaio 1976, n. 1), 2 dicembre 1977, n. 64, art. 1 (Bur 5 dicembre 1977, n. 55), 30 luglio 1981, n. 46, art. 1 (Bur 3 agosto 1981, n. 34), 28 gennaio 1985, n. 17, art. 1 (Bur 1 febbraio 1985, n. 3) e 6 settembre 1988, n. 48, art. 1, è la seguente:

Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6.

Istituzione e determinazione del rimborso delle spese sostenute dai consiglieri regionali per la partecipazione alle attività di istituto.

Art. 1 (1)

Compete ai consiglieri regionali:

- a) un rimborso spese di soggiorno di L. 192.375 mensili maggiorate di una indennità giornaliera di L. 38.475 per ogni partecipazione alle sedute del Consiglio, delle commissioni permanenti o speciali, dell'Ufficio di Presidenza e della conferenza dei capi gruppo;
- b) un rimborso spese di percorrenza determinato moltiplicando il doppio della distanza chilometrica tra il

luogo di residenza e la sede della Regione per 1/5 del prezzo di un litro di benzina super, vigente nel tempo. Le variazioni al prezzo della benzina super sono conteggiate, ai fini del calcolo di cui alla presente lettera, a decorrere dal mese successivo a quello durante il quale le stesse sono intervenute;

- c) l'abbonamento autostradale sulla rete ricadente nell'ambito del territorio della Regione del Veneto e il parcheggio a Venezia, in autorimessa, della autovettura propria, con spese a carico dei fondi di bilancio per il funzionamento del Consiglio regionale.

Le distanze chilometriche sono determinate dallo Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in base al percorso stradale più breve risultante dallo stradario esistente. La distanza chilometrica massima utile per l'applicazione del primo comma, lettera b), è stabilita in 150 chilometri.

L'indennità giornaliera di cui alla lettera a) e il rimborso spese di percorrenza di cui alla lettera b) vanno liquidati forfettariamente su 15 presenze mensili, elevate a 20 per i membri dell'Ufficio di Presidenza, i capi gruppo e i presidenti delle commissioni consiliari permanenti.

In caso di assenza alle sedute del Consiglio, delle commissioni permanenti o speciali, dell'Ufficio di Presidenza e della conferenza dei capi gruppo, viene effettuata una trattenuta sull'indennità giornaliera di cui alla lett. a) e sul rimborso spese di cui alla lett. b) pari rispettivamente a un quindicesimo o a un ventesimo.

Art. 2 (2)

Compete al Presidente e ai membri della Giunta, in sostituzione del trattamento previsto all'art. 1:

- a) un rimborso di spese di soggiorno a carattere forfettario nella misura di L. 256.500 mensili;
- b) un rimborso spese di percorrenza, determinato con i criteri di cui al primo comma, lettera b) e al secondo comma dell'art. 1 per la frequenza media di venti percorrenze mensili.

Art. 3

Sono esclusi dal rimborso di cui ai precedenti articoli 1, lett. b) e 2, lett. b), il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta, i consiglieri regionali e i membri della Giunta, che per le loro funzioni, usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro permanente disposizione dalla Regione.

Art. 4

Le disposizioni previste dalla presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° ottobre 1988. (3)

Art. 5

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge previsti per gli anni 1970, 1971, 1972, in L. 143.000.000 in dipendenza dell'art. 1 e in L. 121.000.000 in dipendenza dell'art. 2, si fa fronte con i fondi allo scopo già stanziati nel bilancio dei rispettivi esercizi al Titolo I - Rubrica I - Cap. I e Rubrica II - Cap. III.

Per gli anni 1973 e seguenti, gli oneri finanziari, previsti in L. 98.000.000 in dipendenza dell'art. 1 e in L. 50.000.000 in dipendenza dell'art. 2, faranno carico sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi cui la spesa di riferisce.

Note alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6

- (1) *Articolo così risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1 della lr 13 gennaio 1976, n. 1, dall'art. 1 della lr 2 dicembre 1977, n. 64, dall'art. 1 della lr 30 luglio 1981, n. 46, dall'art. 1 della lr 28 gennaio 1985, n. 17 e dall'art. 1 della lr n. 48/1988.*
- (2) *Articolo così risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 2 della lr n. 1/1976, dall'art. 1 della lr n. 64/1977, dall'art. 2 della lr n. 17/1985 e dall'art. 1, comma 2, della lr n. 48/1988.*
- (3) *Decorrenza così stabilita dall'art. 3 della lr n. 48/1988.*

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per gli affari finanziari e contabili del Consiglio regionale.